

XIIIª TORNATA

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1924

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	Pag. 249
Disegni di legge (Discussione di):	
« Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche »	254
Oratori:	
OVIGLIO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	256, 257
TOMMASI, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	255, 256
« Conversione in legge del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 1207, che reca disposizioni per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli »	258
Oratore:	
PIRONTI	261
(Presentazione di)	257
Interrogazioni (Annuncio di)	263
(Svolgimento di):	
« Sulla storia della guerra Italo-Turca »	253
Oratori:	
AMERO D'ASTE	254
THAON DI REVEL, <i>ministro della marina</i>	253
Messaggio (del Presidente dell'Enit)	252
Nomina di Commissario	252
Omaggi (Lettura di un elenco di)	249
Relazioni (Presentazione di)	253
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	252, 263

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, e i ministri della

giustizia ed affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale, e il sottosegretario di Stato per le comunicazioni.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i senatori: Mosconi di giorni 10, Rajna di giorni 7, Diena di giorni 7.

Se non si fanno osservazioni sono accordati.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Rettore R. Università di Pisa, *Annuario della R. Scuola d'ingegneria e dei Regi Istituti superiori di agraria, 1923-1924.*

Francesco Nitti, *La tragedia d'Europa. Cosa fa l'America* (in russo).

Ferruccio Ferri, Città di Castello, *Un accademico delle scienze di Bologna e il poeta Basinio Parmense.*

Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio (onor. Acerbo), *La pace sociale*

e *l'avvenire d'Italia* (autore Benito Mussolini).

Fondazione Carnegie, Roma, *Relazione annuale*, 1923.

Senatore Scherillo, *Il senatore Pasquale Del Giudice*.

G. Monaci, *La Camera dell'impiego privato nel 1923*.

Avvocato Vincenzo Roppo, Bari, *Imperialismo spirituale d'Italia*.

Dottor Guido Valensier, *Pace agraria e pace politica in Irlanda*.

Giorgio Del Vecchio, *La Giustizia*, seconda edizione.

Onorevole Ponzio di S. Sebastiano, Roma, *XXIV maggio 1924. L'Università di Pisa celebra i suoi gloriosi caduti nella guerra 1915-1918*.

Senatore Ruffini, *Edoardo Daneo* (discorso commemorativo).

Senatore Scherillo, *Commemorazione del senatore Pasquale Del Giudice*.

Senatore Tamassia, *Pasquale Del Giudice* (discorso).

Senatore Greppi Emanuele, *La Lombardia nel risorgimento italiano*.

Dottor Annibale Alberti, capo della segreteria della Camera dei deputati, *Il Parlamento napoletano, 1820-21*.

Patronato studenti bisognosi, Palermo, *Rendiconto economico-finanziario per l'esercizio 1922-23*.

Presidenza Camera italiana di commercio ed arti in S. Paolo (Brasile), *Relazione presentata alla crociera della Regia nave Italia* (aprile 1924).

Associazione di acque pubbliche d'Italia in Milano, *Per la sicurezza delle dighe dei laghi artificiali*.

Ministero del commercio della Repubblica Ceco-Slovacca, Praga, *Encyclopédie Tchecoslovaque (industrie et commerce)*.

Dottor Novello Papafava, Torino, *Fissazioni liberali*.

Professor Carlo Parona, *A proposito del Dono al R. Museo geologico di Torino della collezione Rovasenda e del busto di Angelo Sismonda*.

Presidenza dei Magazzini generali di Trieste, *Cenni sugli impianti ed arredamenti del porto e dei Magazzini generali di Trieste* (autore ing. Aldo Suppan).

Dottor Nicola Gentile, *Un nuovo riflesso diagnostico e curativo: il riflesso spondilo-splanchnico ai raggi X*.

Colonnello Domenico Olivo, Comando generale Regia guardia di finanza, Roma, *L'azione della Regia guardia di finanza nella guerra 1915-18*.

Cavalier Enrico Zironi, Bologna, *Il mio congedo*.

Società Adriatica di elettricità in Venezia, *Il gruppo Società Adriatica di elettricità ed il progresso dell'industria elettrica nella regione veneto-adriatica durante l'ultimo decennio (1924)*.

Sindaco del comune di Padova, *Atti del Consiglio comunale di Padova*, 1922.

Sindaco del comune di Bologna, *Atti del Consiglio provinciale di Bologna 1920-23*.

Ministero industria e lavoro del Belgio, *Annuaire de la législation du travail*. Année 1914-1919, tome II.

Idem, *Rapports annuels de l'inspection du travail*, 1922.

Idem, *Conseil supérieur du travail*, 1920-1923.

Idem, *Statistique des accidents du travail*. Exercices 1911-12-13.

Camera dei rappresentanti della Repubblica dell'Uruguay, *Diario de Sesiones de la H. Cámara de representantes*. Sess. ordin. de la XVIII Legisl., 1923.

Dalla Repubblica Ceco Slovacca, Praga, *Rocena Narodního Shromáždění Republiky Československé*, 1922-23.

Biblioteca del Congresso Stati Uniti d'America, Washington, *Report of the librarian of Congress*, 1923.

F. S. Nitti, *Europa che la abismo*, 1924.

Idem *Die tragedie Europas und Amerikas*. 1924.

Senatore Beltrami, *Il comm. Pietro Fenoglio negli studi e nei lavori per la nuova sede della Banca Commerciale in Roma*.

Idem, *La mésaventure de Nang-Koo*. Conte chinois.

Idem, *Voyage au hasard, de Ciudadela à Rome* (autore Scarmentado Menoz).

Idem, *La libreria di un letterato milanese al principio del secolo XVI* (nozze Cocco-Rossina).

Senatore Abbiate, *Le responsabilità del Governo*. Dichiarazioni di voto fatte nella tornata del 26 giugno 1924.

Senatore Rava, *In memoria di Vincenzo Monti*.

Senatore Mazzoni, *Nozze Mazzoni-Rajna* (13 luglio 1924).

Senatore Lustig, *Brevi cenni storici sulla evoluzione della maschera contro i gas durante la guerra mondiale 1915-18*.

Senatore Dalloio Alfredo, *La fondation nationale industrielle pour les orphelins de guerre*.

Enrico Ferri, *La justice pénale* 1924.

Idem, *L'umana giustizia*, 1924.

Silvio Mitis, Trieste, *Lo statuto di Cherso ed Ossero*.

Dott. Pier Bartolo Romanelli, Cassano delle Murge, *La calata di Giovanni III conte d'Armagnac in Italia e la disfatta d'Alessandria* (25 luglio 1391).

Commissario prefettizio della città di Brescia, *Le X giornate* (autore Tito Speri).

Signor Alberto Lumbroso, Rapallo, *La leggenda e la storia dei tempi recenti*.

Avvocato commendator Vincenzo Rocco, Regio ispettore monumenti e scavi in Bari, *Trivianum* (memorie storiche del comune di Trignano).

Signor Luigi Ranconi Macchiavelli, Roma, *Il generale comm. Papacino D'Antoni Alessandro Vittorio* (1714-1786).

Professor Pasquale Brandonò, Popoli, *La rinascita spirituale in Italia e la riforma Gentile*.

Filippo Abignente, Sarno, *Vita e opere di G. B. Amendola*.

Federazione industriale del Goriziano, Gorizia, *Commento pratico alle disposizioni venatorie delle vecchie provincie e raffronto con la legislazione della Venezia Giulia* (autore ing. Rodolfo Villani).

Club Alpino Italiano, sezione dell'Enza-Parma-Appennino Parmense, *Il lago Santo*.

Avvocato Luigi Colombo, Roma, *La democrazia cristiana nelle encicliche di Leone XIII*.

Tenente colonnello Alberto Palumbo, Napoli, *In memoria del comm. prof. Ernesto Palumbo, vicedirettore della biblioteca Universitaria di Napoli*.

Senatore Polacco, *L'art. 943 Codice civile e i terzi possessori di beni ereditari*.

Senatore Mengarini, *I primi 50 anni di vita alpinistica della Sezione di Roma del Club Alpino Italiano* (Discorso).

Rettore Regia Università di Urbino, professore A. Zerboglio, *Annuario della libera Università provinciale di Urbino* (1923-24).

Rettore Regia Università di Cagliari, *Annuario* (1922-23 e 1923-24).

Società Triestina di navigazione, Trieste, *Trieste e la sua importanza per il commercio con la Polonia*.

Direzione del Banco di Napoli, Napoli, *Consiglio generale* (1924).

Senatore Cocchia, Napoli, *L'Eneide come glorificazione poetica della storia nazionale* (Discorso).

Regio Istituto Nazionale d'istruzione professionale, Roma, *Problemi di produzione* (maggio 1924).

Colonnello G. Porcari, Roma, *I soldati d'Italia*.

Antonio Mellusi, Altavilla Irpina, *Federico Capone deputato della provincia di Avellino*.

Francesco Saverio Nitti, *La tragedia d'Europa* (Volumi 2, in traduzione spagnuola e giapponese).

Segreteria del Congresso Nazionale dei dottori in scienze economiche e commerciali in Napoli, *Atti del III Congresso Nazionale*.

Corrispondenza italiana, Ufficio internazionale del lavoro, Roma, *Le Conferenze internazionali del lavoro dal 1919 al 1924*.

Ferruccio Camozzini, Verona, *Il genio di Cavour*.

Professor Carlo Manetti, Regio Istituto tecnico di Legnano, *Cavalli e cavalieri italiani durante e dopo l'èvo medio*.

Avvocato Carmelo Grassi, Catania, *I commercianti disonesti e la legge penale*.

Comitato onoranze al senatore Bianchi Leonardo, Napoli, *Onoranze a Leonardo Bianchi nel giubileo del suo insegnamento*.

Colonnello Luigi Rangoni-Macchiavelli, Roma, *Le nostre gloriose bandiere dal 1848 al 1924*.

Sindaco di Lucca, *Lucca a Giovanni Pascoli* (12 ottobre 1924).

Idem, *Lucca nel sogno del suo silenzio* (Di-

scorso dell'onorevole Giovanni Rosadi, 12 settembre 1924).

Architetto Ambrogio Annoni, Milano, *Per le nozze d'oro dei suoi genitori* (6 ottobre 1924).

Senatore Corrado Ricci, *La Madonna del Popolo di Montefalco*.

Senatore Gallini, *Consorzi interprovinciali di Burana e Consorzi Ferraresi contro il Ministero dei lavori pubblici*. Corte di cassazione.

Ingegnere Giacomo Buonomo, Napoli, *La ferrovia transbalcanica italiana Roma-Vallona-Costantinopoli*.

Conte Luigi Ferraris, *Ordinamento dei mercati centrali di Roma*.

Luigi Carnovale, Chicago, *Il secentenario dantesco (1321-1921) negli Stati Uniti d'America*.

Ferruccio Camozzini, Verona, *Celebrazione ufficiale della battaglia di S. Lucia* (8 maggio 1909).

Ingegnere Luigi Picciola, Pisa, *Le acque minerali e termali della Venezia Giulia*.

Presidenza della Federazione ginnastica nazionale italiana, Parigi, *L'Italia nell'ottava Olimpiade di ginnastica a Parigi* (1924).

Alberto Marghieri, *Durante il mio rettorato*.

Dottor P. Chotch, *Adriatico nostro*.

Idem, *La Croix-Rouge et le Montenegro*.

Ministero dei lavori pubblici, Roma, *Bollettino idrografico, 1922, parte II, 1923, parte I - e Superficie dei bacini imbriferi, Pisa*.

Messaggio.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di un messaggio del Presidente dell'Enit.

BISCARETTI, segretario, legge:

A S. E. il Presidente
del Senato del Regno.

In ottemperanza all'art. 8 della legge 7 aprile 1921, n. 610 la relazione annuale sull'attività dell'Enit deve essere comunicata al Parlamento.

Con la presente mi è gradito inviare a V. E. l'esemplare della relazione 1923 e nello stesso tempo mi permetto pregarla acciocchè, come negli anni passati, voglia compiacersi disporre

perchè siano distribuite nelle singole caselle postali dei signori senatori le n. 450 copie di detta relazione che ho fatto consegnare alla Segreteria del Senato.

Con ogni ossequio.

Il Presidente
RAVA.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente dell'Enit del suo messaggio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un membro supplente della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia:

Senatori votanti	234
Maggioranza	118

Ebbero voti:

Il senatore Fratellini	152
Il senatore Lagasi	31
Voti nulli o dispersi	6
Schede bianche	45

Dichiaro eletto l'onorevole senatore Fratellini.

Proclamo il risultato di votazione per la nomina di un membro ordinario della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia:

Senatori votanti	237
Maggioranza	119

Ebbero voti:

Il senatore Calisse	132
Il senatore Cannavina	11
Il senatore Cefaly	7
Il senatore Giordani	7
Voti nulli o dispersi	35
Schede bianche	35

Dichiaro eletto l'onorevole senatore Calisse.

Nomina di Commissario.

PRESIDENTE. Valendomi della facoltà concessami dall'articolo 24 del regolamento del

Senato, ho chiamato il senatore Loria a far parte dell'Ufficio centrale per l'esame dei disegni di legge nn. 2 e 12 contenenti disposizioni sulle Casse di risparmio e filiali dei Monti di pietà di 1ª categoria, in surrogazione del senatore De Amicis Mansueto defunto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore di Campello a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

DI CAMPELLO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni per la nomina a senatore dei signori: Bevione Giuseppe, Cornaggia Medici Castiglioni Carlo Ottavio, Cattaneo Riccardo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Imperiali a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

IMPERIALI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni per la nomina a senatore dei signori: Raineri Giovanni, Cottafavi Vittorio e Marcello Gerolamo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Polacco a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

POLACCO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni per la nomina a senatore dei signori: Luigi Luigi, Simonetta Luigi e Marghieri Alberto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Inghilleri a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

INGHILLERI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato le relazioni per la nomina a senatore dei signori: Facta Luigi, De Vito Roberto e Falconi Gaetano.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Campello, Imperiali, Polacco ed Inghilleri della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e poste all'ordine del giorno nella seduta di domani.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro della marina desidera rispondere immediatamente ad una interrogazione del senatore Amero d'Aste, non iscritta all'ordine del giorno, ma semplicemente annunciata: « Sul funzionamento dell'ufficio storico facente parte dell'ufficio del capo di stato maggiore della marina, per sapere per qual motivo l'ufficio ha pubblicato solo la prima parte dello svolgimento della guerra Italo-Turca e non ha pubblicato l'altra parte, benchè siano trascorsi già undici anni da detta guerra ».

L'onorevole Amero d'Aste consente che l'onorevole ministro della marina risponda subito a questa interrogazione?

AMERO D'ASTE. Con piacere.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, do facoltà di parlare all'onorevole ministro della marina.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*. L'interrogazione del senatore Amero D'Aste è la seguente:

« Sul funzionamento dell'Ufficio storico, facente parte dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Marina, per sapere per quale motivo l'Ufficio ha pubblicato solo la prima parte dello svolgimento della guerra Italo-Turca e non ha pubblicato l'altra parte, benchè siano trascorsi già undici anni da detta guerra ».

L'Ufficio storico facente parte dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Marina è costituito da due soli ufficiali, che diligentemente raccolgono tutti gli elementi destinati a formare una completa documentazione storica della guerra Italo-Turca, per quanto riguarda l'opera svolta dalla Regia Marina. Di tale storia è stata compilata la prima parte, la seconda parte è ora in corso di compilazione e sarà pubblicata quanto prima; di ciò posso assicurare l'onorevole Interrogante.

Non appena cessata la guerra Italo-Turca, fu proceduto alla raccolta di tutti gli elementi necessari, raccolta laboriosa, che richiese un certo tempo, ma purtroppo sopravvenne il 1914 con la guerra mondiale e poi il 1915 con la guerra italo-austriaca, guerra che si iniziò dopo un intervallo di appena tre anni dalla fine della guerra italo-turca, della cui storia non fu più possibile di occuparsi per le gravi cure di guerra di quel tempo. Cessata la guerra

Italo-Austriaca si rese indispensabile procedere subito alla raccolta del materiale storico concernente le operazioni navali di tale guerra. Pertanto allora e non prima si è potuto dedicare alla continuazione del lavoro storico della guerra Italo-Turca; ora per la compilazione della seconda parte di questa guerra è stato ufficiato un distinto uomo di mare, fervente patriotta, il comandante Roncagli che con competenza aveva già compilato la prima parte.

Sono poi ben lieto di cogliere questa occasione per ricordare le benemerienze della nostra marina nella guerra Italo-Turca, in cui si distinse particolarmente un ammiraglio per avere a Rodi agevolato la possibilità della Vittoria di Psitos mantenendo il contatto con le forze del nemico ed avvertendone tempestivamente il Comandante il nostro corpo di spedizione.

Sono grato all'onorevole Amero D'Aste perchè la sua interrogazione mi porge opportuno modo di riaffermare la grande importanza che nella guerra Italo-Turca ebbe la marina italiana non solamente nel campo militare, ma anche nel campo diplomatico, nonostante la opposizione svolta dal governo di uno Stato oggi scomparso; cioè del governo Austro-Ungarico, che vedeva di mal occhio lo Stato italiano sviluppare la sua influenza nel Mediterraneo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Amero D'Aste.

AMERO D'ASTE. Ringrazio l'onorevole ministro della marina e prendo atto di quanto mi ha detto e spero di veder presto pubblicata la seconda parte della guerra italo-turca; nello stesso tempo io ritengo utilissima la raccolta di documenti; e credo che essa dovrebbe essere fatta al più presto giacchè una parte di essi potrebbero andar perduti; mentre quando si è fatta una relazione storica è difficile che essa vada perduta perchè si fa in molte copie. Lodo poi il Ministro per avere istituito detto ufficio storico quando egli era Capo di Stato Maggiore della Marina. Richiamo l'attenzione del ministro sulla convenienza che queste relazioni storiche siano fatte finchè sono in vita coloro che hanno preso parte alle azioni; ciò perchè molte delle disposizioni per tali azioni si sono svolte verbalmente, e su di esse non

esistono dei rapporti concreti; per esempio sull'azione svolta dall'Austria nella guerra italo-turca, in cui l'Austria stessa, benchè nostra alleata, si oppose a nostre azioni nell'Adriatico e poi nello Jonio, per cui abbiamo dovuto subire la presenza di una torpediniera turca nel porto di Prevesa senza poter agire contro quella piazza; cosa che ci obbligò a sospendere il nostro commercio e il traffico dei nostri postali con Corfù e poi si oppose alla occupazione di Scio quando io avevo già avuto l'ordine di tenermi pronto per eseguirla. Siccome queste trattative e disposizioni si sono svolte tra la Marina e il Ministero degli esteri, in parte verbalmente, sarebbe bene che si raccogliessero tutti questi elementi anche dalla voce di coloro che hanno preso parte alle azioni, facilitando così il compito dell'ufficio storico. Per esempio l'ordine dato al Duca degli Abruzzi di non svolgere più azioni contro la costa nell'Jonio venne dato telefonicamente dal ministro di S. Giuliano dalla mia camera, ero allora segretario generale, perchè appunto in essa esisteva il telefono con Taranto. Di ciò probabilmente non esisterà documento scritto.

Per ciò riterrei opportuno che l'onorevole ministro facesse eseguire presto questa relazione storica, che interessa la Marina e lo Stato. (*Approvazioni*).

Discussione del disegno di legge: « Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche » (N. 9-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche ».

Chiedo all'onorevole Guardasigilli se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio contrale.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'on. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 9-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito.

TOMMASI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Merita, a giudizio dell'Ufficio Centrale, sia sottolineata una parte notevole della sua relazione, diretta a chiarire il punto centrale dell'art. 1, nel fine di evitare dubbiezze di interpretazione ed erronea nonchè eccessiva applicazione.

Sorse nell'Ufficio centrale la preoccupazione che l'art. 1, nella parte che determina la responsabilità penale di colui che presenti come propri lavori *di altri*, possa avere un'estensione al di là della convenienza.

Spiego: incorre nella sanzione penale colui il quale, lungi dal presentare più o meno *ad literam* o a riprodurre sostanzialmente un lavoro altrui, presenti invece un lavoro di compilazione, un lavoro di assieme, tratto da lavori altrui? Questo credette opportuno rilevare l'Ufficio centrale al fine di eliminare dubbiezze al riguardo e inconvenienti gravi; giacchè assai raramente si hanno lavori di getto, originali, e non lavori di assimilazione o di compilazione e di assieme.

Leggesi pertanto nella relazione che, mentre si potrebbe discutere intorno alla frase « lavori *di altri* » usata nel disegno di legge, il Ministero non ne ha tentata la definizione, la quale non si presenta agevole. Si devono intendere per « lavori altrui », si domanda l'Ufficio centrale,

anche quelli - e sono la più parte nei casi di esame di lauree - che abbondano di plagi e di pagine raccattate qua e là da diversi autori e messe insieme dal candidato, si da dargli veste di un lavoro personale?

Ecco l'importante punto che si ha interesse venga chiarito ai fini della esatta e vera interpretazione della legge, attingendo, i chiamati ad applicarla, ai lavori preparatori, cioè a questa che vuolsi sia ed è la *mens legis*. « Ritengo - si legge nella nostra relazione - che una definizione di lavoro altrui non si debba dare nella legge. Qui non è materia di giudizio penale ma di valutazione tecnica che deve essere abbandonata interamente al sapere e alla coscienza dei giudici (tecnici), dei professori, ad esempio gli universitari, i quali soli devono dire dove finisca il lavoro di superficiale compilazione e di plagio, e cominci invece il vero lavoro altrui, che contiene l'inganno e il falso. Questa è materia, se mai, non di sanzione penale, ma di giudizio di merito sul valore dello studio presentato.

Obbietto di questo mio dire è precisamente quello accennato, e cioè che senza ambagi abbia a ritenersi il manifestato concetto nell'applicazione dell'articolo in discussione e si riassume nella proposizione: che non abbia a farsi luogo ad azione penale quando i lavori presentati come propri siano di compilazione o di assieme di più lavori. Confido che il Ministro vorrà in ciò convenire onde resti così stabilito.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il testo dice precisamente: « presenta come propri lavori che siano opera di altri » e mi sembra sufficientemente chiaro. Non rientra nei termini del reato un'opera che pure non essendo originale costituisca un'assimilazione elaborata. Se il candidato ha fatto anche opera di poco pregio, ma ha ripensato quello che altri ha scritto, e ha coordinato ed espresso in forma sua personale il pensiero altrui, il lavoro potrà essere variamente apprezzato dal lato tecnico ma al certo non costituirà il delitto in esame.

Concordo col pensiero espresso dall'Ufficio Centrale.

È buon consiglio quello di lasciare al Giu-

dice caso per caso la valutazione dei termini che separano l'una dall'altra ipotesi.

Il che, mentre sarà agevole in casi tipici, costituirà talora indagine delicata; ma comunque l'elaborazione giurisprudenziale avrà sufficiente indirizzo dalla legge, il cui concetto essenziale è nettamente delineato.

TOMMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Le dichiarazioni dell'onor. ministro sono in sostanza concordi a quelle dell'Ufficio centrale e lo scopo è ottenuto, quello cioè di sottolineare l'interpretazione dovuta alla disposizione dell'art. 1 del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 1°; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all'articolo precedente, è punito a norma della prima parte dell'articolo stesso. È punito a termine del capoverso del detto articolo se l'aspirante consegue l'intento.

In ogni caso la pena è aumentata da un terzo alla metà se concorra il fine di lucro; e se concorra anche l'abitudine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui trattasi del conferimento di pubblici uffici, impieghi, titoli, dignità, qualità od insegne onorifiche, sia o non richiesto l'esame o il concorso.

(Approvato).

Art. 4.

Chiunque con qualsiasi mezzo, offre di procurare od eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori agli scopi di cui agli articoli 1 e 3 è punito per il semplice fatto dell'offerta, con la reclusione fino a un mese.

Qualora l'offerta sia fatta a mezzo della

stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, la pena è della reclusione da uno a sei mesi, e nella prima ipotesi, il tipografo, se non abbia concorso nel reato, è punito con la multa da lire cento a lire duemila.

(Approvato).

Art. 5.

Nei procedimenti relativi ai reati previsti dalla legge, qualora il fatto sia accertato, deve essere dichiarata nella sentenza la esistenza di esso, anche se, per qualsiasi motivo, non si debba procedere o non possa essere pronunciata condanna.

La sentenza di condanna o quella che dichiara che il fatto sussiste, ordina la cancellazione del provvedimento che ne sia derivato. La cancellazione si effettua secondo le norme contenute nei capoversi secondo e seguenti dell'art. 576 del codice di procedura penale, in quanto siano applicabili.

Le suindicate sentenze in ogni caso annullano i provvedimenti dei quali nelle ipotesi di cui agli articoli 1 e 3 fosse stata ottenuta la emanazione e ne sospendono la esecuzione.

La sentenza di condanna è affissa in tutte le Università del Regno, quando trattasi di esami universitari.

TOMMASI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. L'Ufficio centrale propone la soppressione dell'ultimo comma dell'art. 5 del progetto ministeriale, perchè superfluo.

Questo capoverso suona così: « Le suindicate sentenze in ogni caso annullano i provvedimenti dei quali nelle ipotesi di cui agli articoli 1 e 3 fosse stata ottenuta la emanazione e ne sospendono la esecuzione ».

Queste ultime parole « e ne sospendono l'esecuzione » danno l'impressione di un non senso, giacchè un provvedimento annullato, un provvedimento cancellato, di per sé diventa inefficace, senza d'uopo di una speciale disposizione del magistrato che ne sospenda l'esecuzione. L'esecuzione è addirittura eliminata con l'annullamento, con la cancellazione del provvedimento.

Ma per di più sembrerebbe all'Ufficio centrale che addirittura l'intero capoverso possa dirsi

superfluo, ove si consideri che il capoverso precedente dispone che la sentenza di condanna o quella che dichiara che il fatto sussiste, ordina la cancellazione del provvedimento che ne sia derivato. Continuando, il capoverso dice che « la cancellazione si effettua secondo le norme contenute nei capoversi secondo e seguenti nell'art. 576. del Codice di procedura penale in quanto siano applicabili ». Ora occorre considerare che l'art. 576 del Codice di procedura penale detta precisamente questo: « che nei procedimenti per falsità in atti, qualora la falsità sia accertata, deve essere dichiarata nella sentenza. La sentenza che dichiara falso un atto in tutto o in parte ne ordina, secondo le circostanze, la cancellazione totale o parziale ». Come si vede il nostro articolo è la parafrasi di questa disposizione.

Il secondo capoverso dell'art. 576 del Codice di procedura penale, al quale l'articolo in discussione si richiama, aggiunge: « La sentenza, non appena sia divenuta irrevocabile, è eseguita per questa parte o capo, da un giudice delegato dal presidente del tribunale o della Corte ». « La cancellazione totale di un atto », dice il successivo capoverso, « si effettua mediante annotazione della sentenza in margine di ciascuna pagina del medesimo e mediante redazione del processo verbale, in cui si attesti questo adempimento, con dichiarazione che l'atto non può avere alcun effetto ».

Ora se il primo capoverso dell'articolo in esame dispone la cancellazione da eseguirsi a forma dell'art. 576 del Codice di procedura penale, si è tratti a ritenere essere superfluo il dichiarare che, malgrado la disposta cancellazione, si debba ordinare l'annullamento dello stesso provvedimento.

L'Ufficio centrale quindi proporrebbe che sia eliminato questo capoverso ed attende di conoscere in proposito l'avviso dell'onorevole ministro.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Convengo nell'opportunità della soppressione di quest'ultimo capoverso.

Il richiamo dell'art. 576 c. p. p. è sufficiente.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'o-

norevole ministro guardasigilli accetta la proposta di soppressione dell'ultimo inciso di questo articolo.

Pongo però ai voti l'intero articolo 5 meno l'ultimo inciso del quale è stata proposta la soppressione.

Chi approva l'articolo 5 così emendato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà oggi stesso votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1923, n. 3147, con il quale piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Francia, concluso mediante scambio di note in data 12 settembre 1919 fra il ministro francese degli affari esteri ed il Regio Ambasciatore d'Italia in Parigi per regolare alcune questioni pendenti che concernono gli interessi francesi e quelli italiani in Africa e precisamente: la rettifica di frontiera fra la Tripolitania e la Tunisia, il trattamento fiscale dei contratti di vendita immobiliare in Tunisia, il regime delle scuole italiane in Tunisia, gli infortuni sul lavoro in Tunisia, il collegamento delle ferrovie coloniali italiane e francesi, le tariffe e le condizioni di trasporto su tali ferrovie, la fornitura di fosfati tunisini all'Italia.

PRESIDENTE. Do atto all'on. Presidente del Consiglio, ministro per gli affari esteri, della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura degli uffici.

CASATI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASATI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1924, n. 834, relativo ai compensi ai membri di Commissioni esaminatrici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Conversione in legge del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce 60 posti gratuiti presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia.

Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 1084, contenente disposizioni per la scuola di ostetricia di Trieste e per la biblioteca governativa di Gorizia.

Conversione in legge del Regio decreto 10 luglio 1924, n. 1326, contenente disposizioni per gli assegni personali da corrisondersi al personale degli istituti medi regificati delle nuove provincie.

Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 763, contenente disposizioni relative alle scuole elementari nei territori annessi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno la procedura stabilita dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 1207, che reca disposizioni per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli » (N. 4).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 1207, che reca disposizioni per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto 25 marzo 1923, n. 1207, che reca disposizioni intese a reprimere la tratta delle donne e dei fanciulli, è convertito in legge.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgenza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per le colonie, per la giustizia ed affari di culto, per le finanze e per l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

DEL DELITTO DI TRATTA DELLE DONNE

E DEI FANCIULLI.

Art. 1.

Oltre quanto è disposto dal capo III, titolo VIII, libro II, del Codice penale, chiunque, per servire all'altrui libidine, ingaggia, sottrae, conduce o fa condurre fuori della propria dimora una persona minore degli anni 21 a scopo di prostituzione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila, ancorchè consti del consenso della persona.

Qualora il delitto sia commesso con violenza, minaccia, abuso di autorità, inganno o altro mezzo di coazione o di frode, ovvero sopra persona minore degli anni dodici la reclusione è da uno a sei anni, e la multa non è inferiore alle lire cinquecento.

È abrogato l'ultimo capoverso dell'art. 12 della legge sull'emigrazione testo unico 13 novembre 1919, n. 2205.

Art. 2.

Chiunque, per servire all'altrui libidine, con violenza, minaccia, abuso di autorità, inganno o altro mezzo di coazione o di frode ingaggia, sottrae, conduce o fa condurre fuori della propria dimora una donna maggiore degli anni

ventuno a scopo di prostituzione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila.

Nei casi previsti in questo e nel precedente articolo la pena è aumentata da un terzo alla metà, allorchè il delitto si compia a scopo di prostituzione all'estero.

Art. 3.

Il colpevole dei delitti preveduti nei precedenti articoli è punito nel Regno anche quando il reato sia stato commesso all'estero, purchè ne sia stata iniziata l'esecuzione con mezzi idonei nel territorio del Regno.

Il cittadino è giudicato nel Regno, anche se il reato sia stato commesso o tutti gli atti di esecuzione siano stati iniziati all'estero.

Nei suddetti casi si procede di ufficio anche nella ipotesi prevista dall'articolo 348 del Codice penale; e non si applica al cittadino italiano, colpevole, la diminuzione di pena stabilita nella prima parte dell'art. 5 del Codice stesso.

Restano salve in ogni caso le disposizioni degli articoli 7 e 8 del Codice penale.

Art. 4.

Le disposizioni del libro I, titolo VIII, del Codice penale si applicano anche nel caso di condanne pronunciate nel territorio degli Stati firmatari o aderenti alla Convenzione internazionale contro la tratta delle donne e dei fanciulli conclusa a Ginevra il 18 ottobre 1921, per i delitti indicati negli articoli precedenti.

Art. 5.

Le disposizioni del capo IV, titolo VIII, libro II del Codice penale, esclusa quella di cui all'articolo 350 del detto Codice, si applicano anche nel caso di condanna per alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti.

CAPO II.

DELLE AGENZIE DI COLLOCAMENTO DI DONNE.

Art. 6.

Non possono aprirsi od esercitarsi agenzie pubbliche o uffici pubblici di collocamento o di impiego di donne all'interno o all'estero per

l'esercizio di qualsiasi arte, mestiere o professione, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

La licenza non può essere accordata a chi fu condannato a pena restrittiva della libertà personale a tempo maggiore di un anno, per qualsiasi reato, o a chi fu condannato a pena anche minore per alcuno dei delitti contemplati dal libro II, titolo VIII, IX e X del Codice penale, o dal presente decreto, o a chi non possa provare la sua buona condotta.

Può essere rifiutata al coniuge della persona che si trovi in alcuna delle condizioni sovraindicate.

La licenza non può neppure essere accordata alle persone che non possono validamente obbligarsi a termini del Codice civile e del Codice di commercio.

La licenza è personale e dura un anno. Sarà revocata quando l'esercente venga a trovarsi in alcuna delle condizioni sopraindicate.

Essa è soggetta al pagamento della tassa fissata al n. 24 tabella A della tariffa annessa, allegato 7, del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163.

Art. 7.

La licenza può essere vincolata a speciali prescrizioni nell'interesse pubblico, e deve essere sempre subordinata al deposito di una cauzione nella misura e nella forma che saranno determinate sentita la Camera di commercio.

La cauzione servirà a garantire il pagamento delle penalità a cui eventualmente possa essere condannato l'esercente nella gestione dell'agenzia od ufficio, nonchè il risarcimento dei danni dipendenti da reato in cui l'esercente possa essere incorso per ragione della gestione anzidetta.

Art. 8.

Sono applicabili alla gestione dell'agenzia o dell'ufficio le norme stabilite nell'articolo 70 del testo unico della legge sulla pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª).

L'agenzia o ufficio può essere condotto a mezzo di interposta persona, semprechè questa abbia i requisiti a norma dell'articolo 6 e si abbia la preventiva autorizzazione dell'autorità di P. S.

che rilasciò la licenza, e che dovrà constatare l'esistenza dei requisiti stessi nella persona del rappresentante.

Contro i provvedimenti previsti dal presente decreto è ammesso il ricorso gerarchico entro il termine di giorni trenta.

Art. 9.

Il contravventore alle disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo, è punito a termini degli articoli 449 e 450 del Codice penale.

CAPO III.

DELL'UFFICIO CENTRALE ITALIANO.

Art. 10.

Presso il Ministero dell'interno, direzione generale della pubblica sicurezza, è costituito l'ufficio centrale italiano per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.

Tale ufficio ha per compito:

a) di raccogliere tutte le notizie relative all'arruolamento di persone a scopo di prostituzione;

b) di conservare e di comunicare agli Stati firmatari o aderenti alla convenzione internazionale contro la tratta, conclusa a Ginevra, in data 18 ottobre 1921, gli estratti delle sentenze di condanna pronunciate nel Regno per i delitti contemplati nel presente decreto che riguardino stranieri;

c) di vegliare affinchè le autorità e gli agenti di pubblica sicurezza esercitino, specialmente nelle stazioni ferroviarie, nei porti, o durante il viaggio, una speciale sorveglianza allo scopo di rintracciare coloro che conducano persone presumibilmente destinate alla prostituzione e di segnalarle, occorrendo, alle competenti autorità estere;

d) di curare che siano ricevute le dichiarazioni delle donne straniere dedite alla prostituzione in Italia allo scopo di stabilirne la identità e lo stato civile, e di indagare chi le abbia indotte a lasciare il rispettivo paese di origine a scopo di prostituzione;

e) di promuovere le pratiche necessarie per ottenere che siano affidate, a titolo provvisorio e in attesa dell'eventuale rimpatrio, ad Istituti

di assistenza pubblica e privata, ovvero a privati che offrano le necessarie garanzie, le vittime della tratta sprovviste di mezzi;

f) di disporre perchè siano rinviate ai paesi di origine le persone suindicate che richieggano il rimpatrio, o che siano richieste da persone le quali esercitino sopra di loro potestà o tutela, o, comunque, autorità o vigilanza legale;

g) di esercitare una speciale sorveglianza sugli uffici o agenzie che si occupino del collocamento di donne;

h) di curare quant'altro sia necessario per provvedere alla repressione della tratta, in base alle norme vigenti di diritto pubblico interno o internazionale.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto si intendono estese, in quanto siano applicabili, anche ai territori delle colonie del Regno.

Il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto è ridotto ad anni 16 per gli indigeni della Somalia italiana, dell'Eritrea, della Tripolitania e della Cirenaica.

La concessione della licenza prevista dall'articolo 6 spetta ai commissarii regionali, i quali determineranno pure la forma e la misura della cauzione prescritta dal successivo articolo 7.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

OVIGLIO

FEDERZONI

DE STEFANI

TEOFILO ROSSI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge e dò facoltà di parlare all'on. senatore Pironti.

PIRONTI. On. Colleghi, io credo che il Senato, accogliendo l'autorevole invito dell'Ufficio centrale, vorrà ratificare, con la conversione in legge, il R. decreto 25 marzo 1923, n. 1207, che reca disposizioni per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.

L'urgenza di questo provvedimento è pienamente giustificata dalla gravità e dall'estensione del male, che esso tende a combattere, e dalla necessità di dare esecuzione ad impegni di carattere internazionale già regolarmente assunti. Se, pur trattandosi di modificare disposizioni del Codice Penale, non si è seguita la via ordinaria, quale quella della presentazione di un apposito disegno di legge al Parlamento, io credo che, data l'estrema eccezionalità del caso, il Governo meriti una completa assoluzione.

Il decreto-legge in discussione risponde pienamente agli accordi internazionali già assunti, sia per le disposizioni repressive che contiene, sia in quanto istituisce un Ufficio Centrale, le cui funzioni sono specificate nell'art. 10 del decreto-legge medesimo e che si concretano nell'ordinamento e nella coordinazione di tutti i servizi necessari a reprimere la tratta in base alle disposizioni del diritto pubblico interno e del diritto internazionale. Questo Ufficio Centrale ha già spiegato e spiega un'azione molto avveduta ed energica. Inoltre, a conferma dei suoi seri intendimenti, il nostro Governo il 30 giugno 1924 ha ratificato la convenzione internazionale di Ginevra che a questa materia si riferisce.

Ma, detto questo a titolo di onore per il nostro Paese, io credo che non sia privo di interesse per il Senato sapere se da parte di altri Stati si addimostri uno zelo uguale al nostro in questa lotta contro i mercanti di carne umana. Come è noto, la repressione della tratta rientra nel campo di attività della Società delle Nazioni in virtù dell'art. 23 del patto costitutivo, il quale stabilisce: « Sotto riserva e in conformità delle disposizioni delle convenzioni internazionali attualmente esistenti o che saranno ulteriormente concluse, i membri della Società incaricano la Società stessa del controllo generale degli accordi relativi alla tratta delle donne e dei fanciulli ». La sezione sociale del Segretariato della Società delle Nazioni sovrintende a questo servizio, assistita da una Commissione consultiva composta di alcuni rap-

presentanti di Stati e di Delegati di associazioni internazionali.

Ora è doloroso notare che il rapporto, presentato da questa Commissione consultiva al Consiglio della società e da questo comunicato all'Assemblea nella sua sessione di settembre, rivela una condizione di cose tutt'altro che soddisfacente.

Si osserva infatti nel rapporto che un gran numero di Stati rimane fuori della convenzione, e molti Stati, pur avendola firmata, non l'hanno ancora ratificata.

Qualche Governo ha inteso giustificare l'omessa ratifica adducendo che nel suo paese la tratta è sconosciuta; ma la quinta Commissione dell'Assemblea, di cui ho avuto l'onore di far parte, nel riprendere in esame la quistione, non ha trovato soddisfacente questa eccezione pregiudiziale che sarebbe d'ostacolo alla conclusione di un accordo generale. Si è specialmente notato che la Francia, pur manifestando tutta la sua simpatia per l'opera della Società delle Nazioni, nei riguardi della tratta, e rilevando che la sua legislazione dal 1921 in poi si è ispirata ai principii della convenzione di Ginevra, tuttavia fino al settembre scorso non aveva ancora aderito alla convenzione stessa. E giustamente si è osservato che l'adesione di una grande Nazione come la Francia potrebbe esercitare un'influenza benefica sulle decisioni degli altri Stati e che, affinché l'opera della Società delle Nazioni si possa svolgere con tutta l'efficacia possibile, si richiederebbe la ratifica generale della convenzione.

Un indice di questa situazione poco soddisfacente si ha nella risoluzione votata dall'Assemblea della Società delle Nazioni.

Questa risoluzione dice: « L'Assemblea esprime il suo rincrescimento che un così piccolo numero di Stati abbia finora ratificata la convenzione internazionale del 1921, e raccomanda che gli Stati, i quali non hanno ancora aderito alla convenzione o non l'hanno ratificata, siano invitati ad esporre le ragioni per cui non l'hanno fatto ».

Un'altra omissione rilevata è quella relativa alla istituzione di uffici centrali in ciascun paese, concordemente ritenuta indispensabile allo scopo di assicurare un intervento pronto ed efficace per la repressione della tratta.

L'Italia anche su questo punto si è già messa

in piena regola col decreto del 25 marzo 1923. Invece molti Stati, che si erano impegnati ad istituire tali uffici con la convenzione del 1904, non hanno finora adempiuto a tale obbligo. E perciò l'Assemblea della Società delle Nazioni ha dovuto rinnovare agli Stati, che avevano aderito alla convenzione del 1904, l'invito a provvedere secondo gli impegni presi.

Certamente il Consiglio della Società delle Nazioni, che si riunirà prossimamente a Roma, darà sollecita esecuzione a questi e ad altri voti minori espressi dall'Assemblea, ed è da augurare che le sue premure abbiano successo migliore che per il passato, poichè soltanto da un'azione concorde e vigorosa di tutti gli Stati si potrà sperare l'estirpazione di questo traffico che è una vera vergogna della nostra civiltà.

Intimamente connessa con la questione della tratta delle donne e dei fanciulli è quella della protezione dei minori: quanto più vigile ed intensa sarà tale protezione, meno vittime mietterà la tratta. Questa connessione dei due argomenti non è sfuggita all'Assemblea della Società delle Nazioni, e infatti essa ha deliberato nella seduta del 26 settembre che, d'ora innanzi, l'opera di protezione dell'infanzia, che era esercitata dall'Associazione Internazionale di Bruxelles, venga affidata al segretariato della Società. Nello stesso tempo ha deliberato che la Commissione consultiva per la tratta sia ricostituita sotto un nuovo titolo e con una doppia serie di delegati da convocarsi, rispettivamente, secondo che vengano in discussione argomenti relativi alla tratta o alla protezione dei minori.

Mi si lasci esprimere l'augurio che l'Italia, che aveva aderito alla convenzione di Bruxelles ed aveva una propria rappresentanza nella Associazione internazionale, possa averla altresì nella Commissione da ricomporsi presso la Società delle Nazioni.

La protezione dell'infanzia ha per noi un interesse di prevalente importanza: noi dobbiamo con somma cura preservare il materiale umano che l'alta natalità ci fornisce e la cui abbondanza ci è invidiata.

Ritengo perciò che il Senato abbia appreso con molto compiacimento che il Governo, utilizzando i diligenti studi che erano già stati compiuti dall'Ufficio competente del Ministero dell'interno, si accinge a presentare un disegno

di legge che mira a sopprimere almeno due degli ostacoli che si frappongono ad una efficace azione protettiva dell'infanzia: insufficienza delle norme giuridiche e difetto di coordinamento. Che questo progetto divenga al più presto legge e che l'azione dell'Italia sia saggiamente coordinata a quella della Società delle Nazioni: è questo il mio voto fervidissimo, al quale non potrà mancare certamente il concorde consenso del Senato. (*Approvazioni, applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Agnetti, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Badaloni, Barbieri, Bellini, Beltrami, Beneventano, Bensa, Bergamasco, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Berti, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Boni, Bonicelli, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Bosselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Chimienti, Cipelli, Cirmeni, Cito Filo-

marino, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Colonna, Conti, Corbino, Credaro, Cremonesi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Bono, Del Bono, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, Diaz, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fracassi, Fradeletto, Francica Nava, Fratellini, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garroni, Gentile, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Grossoli, Grossich, Guala, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Loria, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malvezzi, Mangiagalli, Manna, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Molmenti, Montessor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Nava, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro, Nuvoloni.

Orlando.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Pincherle, Pini, Pirelli, Pironti, Pittacco, Placido, Podestà, Polacco, Porro, Pullè, Puntoni.

Rattone, Rava, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ricci Corrado, Ricci Federico, Ridola, Rolandi Ricci, Romanin Jacur, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rossi Di Monte Lera, Rota, Ruffini.

Salata, Salmoiraghi, Sanarelli, Sanjust Di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiralli, Scialoia, Sechi, Sili, Sini-baldi, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Taddei, Tamassia, Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori Peroni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zuccari.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè votati per alzata e seduta:

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche:

Senatori votanti	233
Favorevoli	201
Contrari	32

Il Senato approva.

Conversione in legge del regio decreto 25 marzo 1923, n. 1907, che reca disposizioni per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli:

Senatori votanti	233
Favorevoli	205
Contrari	28

(Il Senato approva).

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Al ministro delle finanze per sapere se non creda necessario adottare provvedimenti per rendere più celere la liquidazione ed il pagamento delle pensioni, specialmente dei maestri elementari.

Rota.

Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda provvedere, come nel passato, alla conservazione della magnifica strada alpina da Bormio a Livigno, la quale ha indiscutibile importanza militare e unisce alla Patria il Comune Italiano che manda le sue acque al Mar Nero.

Credaro.

Interrogazioni con risposta scritta.

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se intende ristabilire il sistema elettivo per la scelta dei Rettori, dei Presidi, dei membri del Consiglio Superiore d'Istruzione e delle Commissioni esaminatrici dei concorsi universitari, come sarebbe desiderabile.

Albertoni.

Al ministro delle finanze. Con Regio decreto n. 1626 del 18 novembre 1920 la ritenuta di cui all'art. 3 della legge 1° luglio 1876, n. 3212 (Serie 2ª) fu elevata al 6 per cento anche sugli assegni provvisori di pensione degli ufficiali in posizione ausiliaria con effetto dal 1° ottobre 1919.

E ciò perchè gli ufficiali anzidetti potessero, all'atto del loro collocamento a riposo, usufruire delle migliorate disposizioni per le pensioni, commisurate sui 9/10 della media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio di servizio.

Tanto nel testo del Regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923, quanto nelle successive modificazioni, interpretazioni, integrazioni ed aggiunte emanate fino ad oggi non si accenna a quella ritenuta che continua tuttora a praticarsi.

Non si comprende quale effetto essa ritenuta dovrà avere sulla liquidazione definitiva della pensione.

Grandi.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. VII) [*Bevione*] - (N. VIII) [*Cattaneo*] - (N. IX) [*Cornaggia Medici Castiglioni*] - (N. X) [*Cottafavi*] - (N. XI) [*De Vito*] - (N. XII) [*Facta*] - (N. XIII) [*Falconi*] - (N. XIV) [*Luiggi*] - (N. XV) [*Marcello*] - (N. XVI) [*Margheri*] - (N. XVII) [*Raineri*] - (N. XVIII) [*Simonetta*].

III. Votazione per la nomina:

a) di due membri della Commissione di finanze;

b) di un Commissario alla Cassa Depositi e Prestiti;

c) di un Commissario di vigilanza al fondo per l'emigrazione.

La seduta è tolta alle ore 16,45.

Licenziato per la stampa il 29 novembre 1924 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.